

L. 24 maggio 1977, n. 227.

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

TITOLO I

Costituzione del Comitato interministeriale per la politica economica estera

Art. 1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, è costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

TITOLO II

Sezione speciale presso l'INA per l'assicurazione del credito all'esportazione

Art. 2. È istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE. La sezione ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale e di gestione; ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro comunica al Parlamento il bilancio consuntivo della sezione entro il 30 aprile di ciascun anno. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione della sezione a mezzo di un proprio magistrato che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

Art. 3. La sezione è autorizzata ad assumere in assicurazione e in riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico commerciale e di cambio, di cui al successivo articolo 14 ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Gli impegni assicurativi assunti dalla sezione sono garantiti dallo Stato, entro i limiti di importo di cui al successivo articolo 17. In relazione ai compiti ad essa affidati, la sezione è altresì autorizzata a concludere accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti od imprese esteri. In estensione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge 25 luglio 1956, n. 786, il Ministro per il commercio con l'estero può delegare alla sezione le competenze di cui alla lettera d) del primo comma del richiamato articolo 13, in ordine alle operazioni indicate al successivo articolo 15 della presente legge.

Art. 4. L'ordinamento ed il funzionamento della sezione sono disciplinati dallo statuto, che verrà deliberato dal comitato di gestione, ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 5. Gli organi della sezione sono:

- 1) il presidente;
- 2) il comitato di gestione;
- 3) il collegio dei revisori dei conti;
- 4) il direttore.

Art. 6. Il presidente dell'INA presiede la sezione e ne ha la legale rappresentanza. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal presidente del comitato di gestione.

Art. 7. Il comitato di gestione è composto da:
un funzionario del Ministero degli affari esteri;
due funzionari del Ministero del tesoro;
un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
un funzionario dell'INA;
un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

I membri del comitato di gestione, impediti dal partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti da supplenti appartenenti alle stesse amministrazioni od istituti. I membri effettivi e supplenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e durano in carica quattro anni. Nello stesso decreto di nomina vengono designati i membri del comitato di gestione che ne assumono la presidenza e la vice presidenza. Le adunanze del comitato di gestione sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Il comitato di gestione si riunisce, di norma, una volta alla settimana.

Art. 8. Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPES, ha il compito di:

- 1) determinare i criteri di gestione della sezione;
 - 2) stabilire i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione; le quote massime di garanzia; l'eventuale quota di scoperto obbligatorio; le condizioni per il riconoscimento di sinistro ed i relativi termini costitutivi;
 - 3) stabilire le condizioni di ammissibilità alla garanzia, nonché quelle di assicurazione e di riassicurazione.
- Inoltre, ha il compito di:
- a) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;
 - b) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;
 - c) accordare le autorizzazioni in base alla delega prevista all'ultimo comma dell'articolo 3;
 - d) approvare il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministro per il tesoro, anche agli effetti dell'articolo 2 della presente legge;
 - e) predisporre gli elementi per la relazione previsionale sull'attività della sezione per l'anno successivo, di cui all'articolo 28;
 - f) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;
 - g) deliberare sugli altri argomenti che lo statuto attribuisce alla sua competenza;
 - g-bis) deliberare l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate;
 - g-ter) deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati; le deliberazioni sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni si intendono approvate.

Le deliberazioni adottate in ordine ai punti 1), 2) e 3) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi dieci giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le delibere stesse si intendono approvate. Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera a) riguardanti garanzie di durata superiore a cinque anni e quelle in ordine alla lettera b) sono sottoposte per l'approvazione al Ministro per il tesoro; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione, ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate. Il comitato di gestione può delegare al direttore le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi dal comitato stesso.

Art. 9. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti.

I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. Il presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un membro effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private; un membro dal Ministero del commercio con l'estero. I revisori dei conti provvedono al controllo contabile secondo le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. I revisori dei conti sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro una relazione annuale sul bilancio consuntivo della sezione.

Art. 10. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato di gestione al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è l'incaricato di eseguirne le delibere; sovrintende alle attività degli uffici ed esercita i poteri delegati dal comitato di gestione al quale riferisce.

Il direttore è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero. La carica del direttore è incompatibile con altre attività.

Art. 11. La sezione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale dei servizi e del personale dell'INA, nonché del personale di un proprio ruolo, al quale si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente dal predetto Istituto.

Le norme per l'assunzione del personale del ruolo della sezione, con il relativo stato giuridico, saranno stabilite con regolamento deliberato entro trenta giorni dal suo insediamento dal comitato di gestione, sentito il consiglio di amministrazione dell'INA, ed approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Con il rapporto di lavoro alle dipendenze della sezione è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

In sede di formazione del ruolo della sezione, anche anteriormente all'approvazione del regolamento di cui al precedente secondo comma, potrà essere disposta, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, l'assunzione di personale esperto del settore bancario, finanziario e del commercio internazionale, in numero non superiore a venticinque unità.

Una convenzione tra l'INA e la sezione regolerà i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 12. Alla sezione sono trasferite tutte le attività e passività della gestione tenuta dall'INA per conto dello Stato ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni. Nelle attività sono comprese le disponibilità esistenti nel fondo autonomo presso il Mediocredito centrale, previsto all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Art. 13. Il fondo di dotazione della sezione è di lire 20 miliardi e sarà costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attività di cui al precedente articolo 12. Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.

La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attività di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonché con le riserve. Il fondo di dotazione, le attività di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investimenti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attività corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito. In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi; la sezione può anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza, dell'operatività della suddetta garanzia statale.

TITOLO III

Rischi assumibili in garanzia ed operazioni assicurabili

Art. 14. Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

- a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;
 - b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;
 - c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
 - d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;
 - e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;
- 2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia

uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

- 3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;
- 4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;
- 5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita: di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;
- 6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;
- 7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimento o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;
- 8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di «prezzo fisso»;
- 9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;
- 10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;
- 11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;
- 12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 15. Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

- a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;
- b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;
- c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisorie ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'articolo 14;
- d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14;
- e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14;
- f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'articolo 14;
- g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'articolo 14;
- h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14;

- i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 14;
- l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14;
- m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'articolo 14;
- n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'articolo 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti.

Art. 16. In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali. Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.

Art. 17. Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge viene fissato:

- a) per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potrà essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;
- b) per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.

TITOLO IV

Finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci, alla prestazione di servizi, all'esecuzione di lavori all'estero

Art. 18. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), h) e n) dell'articolo 15, della presente legge. Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 15, il Mediocredito centrale è inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi istituti e sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse. Relativamente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria sui crediti concernenti le operazioni predette anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare. Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale

per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista. In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potrà rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto della sezione o dagli stessi operatori nazionali.

Art. 19. Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera. Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il Mediocredito centrale può compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di:

- a) titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo 15;
- b) titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti degli stessi concessi ai sensi delle lettere g) ed h) del precedente articolo 15. Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).

Art. 20. [I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero.

Gli istituti e le sezioni speciali credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della L. 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale].

Art. 21. Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, può effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale può cedere i titoli ad esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero può costituirli in pegno.

Art. 22. Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potrà corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 23. Per la provvista effettuata sui mercati esteri dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, destinata al finanziamento dei crediti all'esportazione, previa autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni, il Ministro per il tesoro può accordare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e degli interessi.

Art. 24. In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge. Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

- a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;
- b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare

per durate superiori a diciotto mesi;

c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati.

Art. 25. Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera b), e le disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito. Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.

TITOLO V

Crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale

Art. 26. Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 27. In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro per il tesoro in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi. Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati. Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro per il tesoro potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 28. Contestualmente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro per il tesoro presenta il piano previsionale degli impegni assicurativi della sezione dei fabbisogni finanziari del Mediocredito centrale per l'anno successivo. A tale scopo la sezione trasmette entro i trenta giorni che precedono la presentazione al Parlamento del bilancio di previsione dello Stato i dati e gli elementi necessari a predisporre il piano previsionale di cui al precedente comma; il Mediocredito centrale predispone entro la stessa data il piano generale di utilizzo delle effettive disponibilità finanziarie ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265. Il Ministro per il tesoro trasmette al Parlamento ogni semestre una relazione sull'attività svolta dalla sezione e sugli interventi del Mediocredito centrale del settore finanziamento delle esportazioni, nonché elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo. In particolare, la relazione dovrà fornire indicazioni specifiche sulle operazioni effettuate in base al numero 12) dell'articolo 14 della presente legge, alla lettera n) dell'articolo 15 e alla lettera n) richiamata dal primo comma dell'articolo 18. La sezione e il Mediocredito centrale sono tenuti a inviare al Ministro per il tesoro i dati e gli elementi necessari alla predisposizione della relazione di cui al comma precedente. Il Ministro per il tesoro trasmette

inoltre al Parlamento ogni semestre, avvalendosi degli elementi e delle indicazioni forniti dal Ministro per gli affari esteri, dal Ministro per il commercio con l'estero e dal Mediocredito centrale, una relazione sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria, di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge, nonché elementi per valutare l'attività da svolgere nel semestre successivo.

Art. 29. Il consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e l'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è integrato da un funzionario del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso Ministero e da un ulteriore componente designato dal consiglio centrale dello stesso istituto.

Art. 30. Si applicano a favore del Mediocredito centrale, per le operazioni finanziarie di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, effettuate a norma dell'articolo 18 della presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine, di cui all'articolo 19 della legge stessa, le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge.

Art. 31. La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettera a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.

Art. 32. I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;

b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h).

I titoli di cui alla precedente lettera a), qualora non vengono utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità.

I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, o fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali. Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h), non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 - con o senza garanzia statale - e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33. I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sull'eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Art. 34. I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno e comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato. La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della sezione soltanto se le siano stati comunicati.

Art. 35. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.

Art. 36. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 37. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge alla sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Art. 38. A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5. Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221 e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.